

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29 ottobre 2008**

**che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio**

*[notificata con il numero C(2008) 6204]*

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/837/CE)

(GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 36)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1195 della Commissione del 10 luglio 2019	L 187	43	12.7.2019



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2008

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

*[notificata con il numero C(2008) 6204]*

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/837/CE)

### *Articolo 1*

#### **Organismo geneticamente modificato e identificatore unico**

Al «LLCotton25» (*Gossypium hirsutum*) geneticamente modificato, di cui alla lettera b) dell'allegato della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico ACS-GHØØ1-3, in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004.

### *Articolo 2*

#### **Autorizzazione**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione:

- a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o fabbricati a partire da cotone ACS-GHØØ1-3;
- b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone ACS-GHØØ1-3;
- c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.

### *Articolo 3*

#### **Etichettatura**

1. Ai fini delle prescrizioni sull'etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all'indicazione «nome dell'organismo» corrisponde la voce «cotone».

2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 di cui all'articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

**▼B***Articolo 4***Monitoraggio delle conseguenze ambientali**

1. Il titolare dell'autorizzazione garantisce la realizzazione e l'attuazione del piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, come indicato al punto h) dell'allegato.
2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.

*Articolo 5***Registro comunitario**

Le informazioni riportate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, previsto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

*Articolo 6***Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è la ►**M1** BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania ◀.

*Articolo 7***Validità**

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della notifica.

*Articolo 8***Destinatario**

Destinataria della presente decisione è la ►**M1** BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen ◀, Germania.

**▼ B***ALLEGATO***▼ M1****a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

*Nome:* BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

*Indirizzo:* 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.

**▼ B****b) Designazione e specifiche dei prodotti**

- 1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o fabbricati a partire da cotone ACS-GHØØ1-3.
- 2) Mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone ACS-GHØØ1-3.
- 3) Prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.

Come viene descritto nella domanda, il cotone geneticamente modificato ACS-GHØØ1-3 esprime la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio.

**c) Etichettatura**

- 1) Ai fini delle prescrizioni specifiche sull'etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all'indicazione «nome dell'organismo» corrisponde la voce «cotone».
- 2) La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 di cui all'articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione, e nei documenti che li accompagnano.

**d) Metodo di rilevazione**

- Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del cotone ACS-GHØØ1-3.
- Metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su <http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm>

**▼ M1**

- Materiale di riferimento: AOCS 0306-A e AOCS 0306-E, accessibili sul sito dell'American Oil Chemists' Society: <https://www.aocs.org/crm>

**▼ B****e) Identificatore unico**

ACS-GHØØ1-3

**f) Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica**

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, numero di registro: cfr. [da completare dopo la notifica]

**▼ B**

g) **Condizioni o restrizioni relative all'immissione in commercio, all'uso o alla manipolazione dei prodotti**

Non applicabile.

h) **Piano di monitoraggio**

Piano di monitoraggio per le conseguenze ambientali, conformemente a quanto disposto dall'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: *piano pubblicato su Internet*]

i) **Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all'immissione in commercio in merito all'uso degli alimenti destinati al consumo umano**

Non applicabile.

*Nota:* in futuro potrebbe essere necessario modificare link a documenti pertinenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l'aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.